



UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

MULTIPROFESSIONALI

CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DEI DIRETTIVI UNIFICATI DELL'UNIONE NAZIONALE
CAMERE MINORILI D'ITALIA

UNIONE SPORTELLI
ANTIVIOLENZZA

ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI
SCUOLA DI LEGGE

UNIONE STUDI LEGALI

E DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA IN DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE E CRIMINOLOGIA *Lex et Jus*

PROPONGONO MODALITA' DI ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILE
DA ADOTTARE NEI PROTOCOLLI GIUDIZIARI ED IN PARTICOLARE QUALE ELEMENTO AGGIUNTIVO
NELLA PROPOSTA NORMATIVA

DELLA SEPARAZIONE MITE :

AUDIZIONE DEI MINORI

IN AMBITO GIUDIZIARIO CIVILE

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI LEGGE: SEPARAZIONE MITE
"IL DECALOGO DI NAPOLI"

PROPOSTA DI PROTOCOLLO IN FASE DI DEFINIZIONE

**DOCUMENTO REDATTO NEL 2007 IN OCCASIONE DEL SIMPOSIO DI NISIDA ANNO 2008
PRESENTAZIONE PROPOSTA NORMATIVA "SEPARAZIONE MITE" A CURA
DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI**

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICA:

AVV. PROF. MANLIO MEROLLA, DR. FEDERICO MANTILE,

MEMBRI E COLLABORATORI GIURIDICI E SCIENTIFICI:

DR.SSA FILOMENA CAROTENUTO, DR.SSA CRISTINA PIZZI, DR.SSA ANNA D'AMORE, ED ALTRI DEL
TEAM WORKING SOCIAL LAW

INDICE:

- PRESENTAZIONE E NOTE STORICHE E TIPOLOGIE DI PROTOCOLLI IN ITALIA;
- LINEE GUIDA : DECALOGO DI ORIENTAMENTO DELLE MODALITÀ DI ASCOLTO – IL COME, CON CHI, QUANDO E DOVE.
- CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI : DIRITTI DEL MINORE E RUOLI GENITORIALI;
- BIBLIOGRAFIA ED NOTE CONCLUSIVE.

BREVI NOTE DI PRESENTAZIONE

A CURA DI MANLIO MEROLLA –

ATTI DEL CONVEGNO 2008 ISOLA DI NISIDA – NAPOLI IN OCCASIONE PRESENTAZIONE PROPOSTA NORMATIVA SULLA SEPARAZIONE MITE.

RINGRAZIO LA COMUNITÀ SCIENTIFICA E QUELLA FORENSE CHE OGGI CON PRESENZA PARTECIPATIVA CONTINUA AD OFFRIRE UNA VERA TESTIMONIANZA DI UN LAVORO CONDOTTO DA ANNI IN MATERIA.

TROPPE VOLTE NOI TUTTI “ OSSERVATORI ED OPERATORI DEL DIRITTO” ASSISTIAMO, PRENDIAMO ATTO E SOFFRIAMO NEL VEDERE NEI NOSTRI STUDI O NELLE AULE DI GIUSTIZIA, COME NELLA MORSA EMOTIVA E CONFLITTUALE FAMILIARE, I MINORI COINVOLTI A PIACIMENTO DAI GENITORI, FINISCONO DI RIPORTARE LE REALI FERITE INDELEBILI DELL’ANIMA.

L’UNIONE CMM DA TANTI ANNI HA TENTATO DI OFFRIRE UN SUO CONTRIBUTO A QUESTA VEXATA QUAESTIO, CHE IN SINTESI SI RIASSUME CON QUESTO BREVE DECALOGO-PROTOCOLLO IN CORSO DI DEFINIZIONE:

ARTICOLO 1 - CHI: MINORI

- I MINORI QUALI SOGGETTI DI DIRITTO, SONO E DEVONO IN CONFORMITÀ DELLE CONVENZIONI EUROPEE , ESSERE CONSIDERATI AVENTE DIRITTO E PARTECIPARE NEI PROCESSI DECISIONALI CHE POSSONO INFLUENZARE LA LORO VITA, IN PARTICOLARE NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

LA PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA DEL MINORE DEVE ESSERE CONSIDERATA UN FATTORE DI PROTEZIONE DURANTE LA SEPARAZIONE GENITORIALE DAL MOMENTO CHE ACCRESCE QUELLA CHE VIENE DEFINITA RESILIENZA, LA SUA AUTOSTIMA, CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI BISOGNI, UN MIGLIORE ADATTAMENTO AGLI SVILUPPI INNOVATIVI NELLE RELAZIONI FAMILIARI, E CONTROLLO DIRETTO SULLA PROPRIA ESISTENZA CON PERCEZIONE DI POSITIVITÀ NELLE RELAZIONI FIGLI/GENITORI AL FINE DI EVITARE IL CD “ CICLO CONFUSIONALE NEL NUOVO ADATTAMENTO FAMILIARE”.

L’ASCOLTO DEL MINORE IN CASO DI SEPARAZIONE TRA I SUOI GENITORI CONDOTTO DAI CTU NEI T.O. E/O ESPERTI DEL TPM NON E’ UNA TESTIMONIANZA, NE’ UN INTERROGATORIO, MA UNA SEMPLICE ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI COMPrensione PARTECIPATA.

IL MINORE PUÒ ESSERE ASCOLTATO IN MODO DIRETTO (GIUDICE E CTU) o INDIRETTO (CON DELEGA AL SOLO CTU)

ARTICOLO 2 - CHI: I GENITORI

IL GENITORE CHE INTENDE PRESENTARE UNA DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE CONTENZIOSA HA L’ONERE DI EVITARE CHE I FIGLI SIANO SOTTOPOSTI A DIVERSE AUDIZIONI CON “ ESPERTI” PRIVATI, NONCHÉ HA L’ONERE DI CONVOCARE, CON OGNI MEZZO IDONEO, L’ALTRO GENITORE PER CONCORDARE PRESSO UN CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE o STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN MATERIA CON COMPONENTI MULTIPROFESSIONALI ANCHE DI CARATTERE SOCIO-PSICOLOGICO , L’OPPORTUNITÀ DI RACCOGLIERE OGNI EVENTUALE OPINIONE DALLA PROLE SE AVENTE IL MINIMO DISCERNIMENTO PREVISTO DALL’ART.12 CONVENZIONE DI STRASBURGO – DIRITTI DEI MINORI – EVITANDO DUPLICAZIONE DI MESSAGGI FUORVIANI O CONFUSIONARI.

I GENITORI SI IMPEGNANO – SALVO NELLE PROCEDURE IN CUI VI È STATO UN PROVVEDIMENTO ESECUTIVO O LIMITATIVO DELLA POTESTÀ GENITORIALE - DI REDIGERE E RISPETTARE UN PROGRAMMA SEPARATIVO CON CONTENUTI GENITORIALI CONDIVISI DI SOSTEGNO ALLA PROLE, DA REDIGERE IN SEGUITO AL COLLOQUIO INFORMATIVO DI CARATTERE GIURIDICO E SOCIO-PSICOLOGICO CON I SUDDETTI ESPERTI, IN ORDINE ALLA TUTELA DEI FIGLI, TENENDO CONTO DELL'INTERESSE DELLA PROLE E ALLE CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE IMPEGNANDOSI DI ASSUMERE COMPORTAMENTI GENITORIALI PIÙ IDONEI TESI A NON ESPORRE LA STESSA A TENSIONI EMOTIVE E SOPRATTUTTO A RAPPRESENTAZIONI NEGATIVE DELLE RECIPROCHE FIGURE GENITORIALI [MOBBING GENITORIALE].

I GENITORI ED I LORO LEGALI E CTP DOVRANNO TENERE PRESENTE ED OSSERVARE L'ART. 31 CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI, RACCOGLIENDO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI.

I GENITORI IN CASO DI FORTE CONFLITTO POSSONO RICHIEDERE AL GIUDICE LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE PER LA PROLE DA NOMINARE TRA GLI AVVOCATI ESPERTI NELLA MATERIA;

ARTICOLO 3 - CHI: I GIUDICI

NEL CASO NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO C'È UN ACCORDO TRA I GENITORI SULLE MODALITÀ DI AFFIDO, SUI MODI E SULL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ, SUI RUOLI E COMPITI CHE DEVONO SVOLGERE, IL GIUDICE NON È CHIAMATO AD ADOTTARE DECISIONI CHE INCIDANO SULL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GENITORIALE A MENO CHE NON RILEVI ACCORDI ED INTESI PREGIUDIZIEVOLI PER LA PROLE.

QUALORA I GENITORI NON RAGGIUNGONO ACCORDI SULLA GESTIONE DELLA PROLE, ASSUMENDO UNA POSIZIONE CONFIGGENTE E/O CONFLITTUALE CHE NON GARANTISCE L'INTERESSE DEI FIGLI CHE DOVREBBERO ESPRIMERSI MEDIANTE UN SERENO E CONDIVISO ASCOLTO EMPATICO PER RACCOGLIERE LA PIÙ IDEALE VOLONTÀ DEGLI STESSI, IL GENITORE EX LEGE NON POTRÀ RITENERSI "LEGITTIMO SOSTITUTO PROCESSUALE " NÉ " RAPPRESENTANTE DELLO STESSO", STANTE CHE CONTEMPORANEAMENTE ASSUMEREBBE FUNZIONE IMPROPRIA DI " TITOLARE" DELLA FUNZIONE IN DISCUSSIONE E PARTE DEL PROCESSO NEL QUALE LA DECISIONE GIUDIZIARIA DEVE ESSERE ADOTTATA.

PER DETTI MOTIVI LE DECISIONI RELATIVE SONO RIMESSE ALLA GIUSTIZIA.

IL GIUDICE NON POTRÀ TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DIVERSE E CONTRAPPOSTE PROSPETTATE DAI GENITORI IN PRESENZA DI FORTE CONFLITTUALITÀ, ESSENDO POCO ATTENDIBILI, DEVONO ESSERE FILTRATE DAL GIUDICANTE ATTRAVERSO UN ESAME ED ATTENTO ASCOLTO DEL MINORE AL FINE DI INDIVIDUARE E COMPRENDERE I REALI INTERESSI E VOLONTÀ DELLA PROLE IDONEE AD UN CORRETTO SVILUPPO PSICOFISICO.

IL GIUDICE ATTRAVERSO IL CTU (T.O. o G.T.) o ESPERTO (Tpm) DEVE :

- A. INFORMARE IL MINORE SULLA NATURA DEL PROCEDIMENTO IN CUI VIENE ASCOLTATO, SULLE MODALITÀ E FINALITÀ DELL'ASCOLTO,
- B. SPIEGARE IL SUO RUOLO DI AUSILIARE DEL GIUDICE, CON TERMINI CHIARI E SEMPLICI ADEGUATI ALL'ETÀ DEL MINORE.
- C. CHIARIRE CHE LE INFORMAZIONI DEDOTTE DAL SUO COLLOQUIO VERRANNO RIFERITE AL GIUDICE ED AI GENITORI ATTRAVERSO I LORO LEGALI
- D. SIGNIFICARE CHE TUTTAVIA LE SUE DICHIARAZIONI NON SONO DETERMINANTI, PERCHÉ SI DOVRANNO TENERE CONTO DI TANTI ALTRE CIRCOSTANZE.

ARTICOLO 4- GLI ESPERTI E CTU

IL GIUDICE DOVRÀ AVVALERSI DI AUSILIARI CHE:

- A. ABBIANO MATURATO UNA COMPROVATA ESPERIENZA E FORMAZIONE PSICOTERAPEUTICA.
- B. CHE NON DEVONO AVER SVOLTO, NÉ SVOLGERÀ IN SEGUITO COLLOQUI O ATTIVITÀ PSICOTERAPICA O DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AI GENITORI, NONCHÉ INCARICO DI CTP PER GLI STESSI.
- C. GLI STESSI DOVRANNO PRESTARE GIURAMENTO DI RITO NQ DI CTU ATTENENDOSI ALTRESI AL CODICE DEONTOLOGIA DELLO PSICOLOGO FORENSE.
- D. GLI STESSI NON DEVONO TRASFORMARE L'INCONTRO CON IL MINORE IN UN'OCCASIONE DI COLLOQUIO TEMATICO A CONTESTAZIONE, E CONDURRANNO IL COLLOQUIO CON LO SCOPO DI "ASCOLTARE E RACCOGLIERE L'OPINIONE DEL MINORE" (MEROLLA 2006)
- E. GLI STESSI NON DOVRANNO FORMULARE DIAGNOSI NOSOGRAFICHE SUL MINORE, MA TUTTAVIA POSSONO SEGNALARE ALLA GIUSTIZIA EVENTUALI DIFFICOLTÀ E/O DISAGI O SEGNALARE LA NECESSITÀ DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA NELL'INTERESSE DEL MINORE (ES.: SOSTEGNO PSICOLOGICO);
- F. LA RELAZIONE TECNICA È ATTO AMMINISTRATIVO/ GIUDIZIARIO È DOVRÀ ESSERE POSTO A CONOSCENZA DELLE PARTI O LORO DIFENSORI EX LEGGE 241/90 ED ART. 24 COSTITUZIONE, NELLE FORME E TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE.

ARTICOLO 5- I DIFENSORI

NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZI I DIFENSORI IN OSSEQUIO DELLE NORME ETICHE E DEONTOLOGICHE SI IMPEGNANO A SOSPENDERE OGNI ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CONFLITTUALE, E CONTRIBUIRE CON IL CTU ED ESPERTI ALLA RIDUZIONE DI OGNI CONFLITTUALITÀ, FAVORENDO INTESI CONCILIATIVE.

I DIFENSORI POTRANNO NOMINARE EVENTUALI CTP I QUALI SOLO SE AUTORIZZATI DAL GIUDICANTE POTRANNO PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DEL CTU, MA IN OGNI CASO SARANNO INFORMATI E RICEVERANNO COPIA DELLE VIDEO REGISTRAZIONI RACCOLTE DAL CTU, DEBITAMENTE AUTORIZZATE CONGIUNTAMENTE DAL GIUDICE E DAI RISPETTIVI GENITORI IN CONFORMITÀ SULLA LEGAL PRIVACY.

ARTICOLO 6- COME

NELLE IPOTESI DELL'ART. 155 SEXIES C.C. : " IL GIUDICE DISPONE INOLTRE L'AUDIZIONE DEL FIGLIO MINORE CHE ABBA COMPIUTO GLI ANNI 12 E ANCHE DI ETÀ INFERIORE OVE CAPACE DI DISCERNIMENTO ", SI RITIENE OPPORTUNO:

- A. ONDE EVITARE CONDIZIONAMENTI DI SORTA DA PARTE DEL GENITORE PIÙ CONDIZIONANTE, CHE IL MINORE VENGA ASCOLTATO IN ASSENZA DEI GENITORI;
- B. DAL GIUDICANTE ED UN ESPERTO ALL'UOPO NOMINATO (CTU E/O ESPERTO G.O. PRESSO TPM CD ORGANI AUSILIARI) PREVIA REGISTRAZIONE DEL COLLOQUIO DA ALLEGARE AGLI ATTI DI CAUSA PER GARANTIRE IL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI CONTRAPPOSTE, PER TRASPARENZA SULLE MODALITÀ APPLICATIVE, PER INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI SUGGESTIONABILITÀ IN RAPPORTO ANCHE ALL'ETÀ, CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO, E PER EVENTUALI NOTE TECNICHE SOCIO-PSICOLOGICHE SULLE MODALITÀ DI ASCOLTO DIRETTO E

INDIRETTO E METODOLOGICHE A FIRMA DI CTP PREVENTIVAMENTE INDICATI, DA DEPOSITARE SE RICHIESTE DALLE DIFESE DEI GENITORI.

- C. CHE IL GIUDICANTE ATTRAVERSO IL CTU O ESPERTO Tpm PRIMA DELL'AUDIZIONE DEL MINORE DEVE DISPORRE UNA RELAZIONE SULLE COMPETENZE COGNITIVE, EMOTIVE, MORALI E RELAZIONALI DEI MINORI E GENITORIALI.
- D. CHE IL GIUDICANTE ATTRAVERSO IL CTU O ESPERTO Tpm FORMULI LE DOMANDE PIÙ OPPORTUNE E QUELLE PREVENTIVAMENTE INDICATE E RICHIESTE DAI RISPETTIVI GENITORI CHE DOVRANNO TENERE PRESENTE IN PARTICOLARE DELLE SEGUENTI ESIGENZE PRIORITARIE: RAPPORTI E/O DIVISIONI CON I FRATELLI, MODALITÀ DI PERMANENZA DEI FIGLI E CON I GENITORI, ORGANIZZAZIONE RESIDENZIALE ED AMBIENTALE, PROGETTI EDUCATIVI, RAPPORTI CON CUGINI E PARENTI.
- E. IL MINORE PUÒ ESSERE ASCOLTATO IN MODO DIRETTO (GIUDICE E CTU) O INDIRETTO (CON DELEGA AL SOLO CTU)
- F. IL MINORE NON DEVE PATIRE LUNGHE ATTESE E CONDIZIONATO DAI GENITORI.
- G. SE SI RILEVANO TALUNI CONDIZIONAMENTI IL CTU DOVRÀ ESPORRE QUALI E COME SONO STATI RILEVATI.
- H. IL MINORE DEVE ESSERE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ CHE IL GIUDICE O CTU POSSA NON MANTENERE LE CONFIDENZE RACCOLTE.

ARTICOLO 7- DOVE

- A. L'AUDIZIONE DEL MINORE NON DEVE AVVENIRE IN LUOGHI SPERSONALIZZATI O NON ADATTI, QUALI LUOGHI TROPPO AFFOLLATI O DESERTI .
- B. L MINORE DEVE ESSERE ACCOLTO CON PUNTUALITÀ , E DEVE DISPORRE DI SPAZIO/TEMPO ADEGUATI PER RACCONTARSI.
- C. L'ESPERTO O CTU DOVRÀ PORSI IN ASCOLTO ATTIVO E FORMULARE LE DOMANDE SOLO DOPO LA CREAZIONE DI UNA RELAZIONE EMPATICA.
- D. SI SUGGERISCE DI RACCOGLIERE L'AUDIZIONE DEI MINORI IN AMBIENTE GIUDIZIARIO IN ORARI E GIORNI NEI QUALI NON VI È CELEBRAZIONE DI UDIENZE.

ARTICOLO 7- QUANDO

ASPETTI STRETTAMENTE PSICOLOGICI IN CORSO DI DEFINIZIONE...

ARTICOLO 8- TIPOLOGIE DI COLLOQUI

CONGIUNTI- INDIVIDUALI –CONCLUSIVI – NUMERO COLLOQUI –

ARTICOLO 9 - NULLITA' DEI COLLOQUI DI AUDIZIONE

(IN REDAZIONE DA MANLIO...)

ARTICOLO 10 – RIFERIMENTI NORMATIVI

**DOCUMENTO REDATTO NEL 2007 IN OCCASIONE DEL SIMPOSIO DI NISIDA ANNO 2008
PRESENTAZIONE PROPOSTA NORMATIVA “ SEPARAZIONE MITE” A CURA DELL'UNIONE
NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI**